

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 28

Anno 44

14 febbraio 2013

N. 33

PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI
DEGLI STATUTI DI

UNIONE VAL D'ENZA (REGGIO EMILIA)	2
COMUNE DI CESENATICO (FORLÌ-CESENA)	18

UNIONE VAL D'ENZA (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Statuto Unione Val d'Enza (RE) - Modifica art. 3 comma 1

ALLEGATO A

**STATUTO
UNIONE
“VAL D’ENZA”**

Modificato con Deliberazione di Consiglio n. 15 del 29/11/2012

Titolo I Elementi Costitutivi

- Art.1 Principi fondamentali
- Art.2 Finalità- Funzioni e Servizi
- Art.3 Modalità di attribuzione o revoca delle funzioni e dei servizi all'Unione
- Art.4 Sede dell'Unione
- Art.5 Scioglimento dell'Unione
- Art.6 Recesso di un Comune dall'Unione e adesione di nuovi Comuni

Titolo II Ordinamento strutturale

- Art. 7 Organi dell'Unione
- Art. 8 Consiglio dell'Unione
- Art. 9 Competenze del Consiglio dell'Unione
- Art. 10 Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio
- Art. 11 Funzionamento del Consiglio
- Art. 12 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
- Art 13 Composizione e nomina della Giunta dell'Unione
- Art 14 Competenze della Giunta dell'Unione
- Art.15 Conferenza degli Assessori Comunali
- Art 16 Cessazione dalla carica di componente della Giunta dell'Unione
- Art. 17 Nomina del Presidente e Vice-Presidente dell'Unione
- Art. 18 Competenze del presidente dell'Unione
- Art. 19 Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione
- Art. 20 Divieti di incarichi e consulenze
- Art. 21 Permessi, indennità
- Art. 22 Regolamenti

Titolo III Partecipazione

- Art. 23 Criteri generali
- Art. 24 Consultazioni

Titolo IV Forme di collaborazione con altri enti

- Art. 25 Rapporti con i Comuni componenti l'Unione
- Art. 26 Convenzioni
- Art. 27 Accordi di programma

Titolo V Uffici e Personale

- Art.28 Organizzazione degli uffici
- Art.29 Personale dell'Unione

Titolo VI Ordinamento finanziario

- Art.30 Ordinamento
- Art.31 Risorse finanziarie
- Art.32 Modalità di ripartizione delle spese e delle entrate
- Art.33 Ordinamento contabile e servizio finanziario
- Art.34 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art.35 Rendiconto
- Art.36 Controllo interno
- Art.37 Revisione economico finanziaria
- Art.38 Affidamento del Servizio di Tesoreria

Titolo VII Disposizioni transitorie e finali

Art.39 Personale

Art.40 Segretario dell'Unione

Art.41 Trasformazione Associazione Intercomunale

Art 42 Atti Regolamentari

Art 43 Norme transitorie e finali

Art.44 Entrata in vigore

Art.45 Prima convocazione del Consiglio dell'Unione

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1

Principi fondamentali

1. L'Unione dei Comuni "Val d'Enza" - in seguito chiamata "Unione" - è costituita volontariamente.
2. L'Unione è Ente Locale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle Comunità locali della regione Emilia Romagna e della provincia di Reggio Emilia ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 2.
3. Il presente Statuto è approvato, unitamente allo schema dell'atto costitutivo dell'Unione, dai Consigli Comunali di Montecchio Emilia, Cavriago, Campegine, Gattatico, Sant'Ilario d'Enza, San Polo d'Enza, Bibbiano, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie di cui al D.Lgs 267/2000.
4. L'Unione è costituita dall'insieme dei territori dei Comuni di Montecchio Emilia, Cavriago, Campegine, Gattatico, Sant'Ilario d'Enza, San Polo d'Enza, Bibbiano.

Art.2

Finalità-Funzioni e Servizi

1. L'Unione ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali ed esercita in forma unificata, per i Comuni aderenti, le seguenti funzioni e servizi:
 - Corpo unico intercomunale di Polizia Locale.
 - Protezione Civile
 - Servizio Sociale Integrato
 - Coordinamento delle biblioteche
 - Coordinamento delle politiche educative
 - Coordinamento dello Sport
2. All'Unione possono essere attribuite, secondo le modalità di cui al successivo articolo, le seguenti altre funzioni e/o servizi:
 - Gestione del personale
 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
 - Gestione unificata dell'ufficio appalti, contratti, forniture di beni e servizi, acquisti;
 - Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e-government;
 - Gestione unificata attività istituzionali;
 - Gestione unificata viabilità, circolazione e servizi connessi;
 - Gestione del territorio
 - Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione
3. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali all'amministrazione.
4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
5. I rapporti con i Comuni limitrofi, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

Art.3***Modalità di attribuzione o revoca delle funzioni e dei servizi all'Unione***

1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi all'Unione di cui all'art. 2 del presente Statuto, viene effettuato mediante conferimento delle funzioni da parte di un numero di Enti pari almeno la maggioranza dei ~~di tutti~~ i Comuni dell'Unione fermo restando l'indirizzo della ricerca di un'adesione unitaria da parte degli enti aderenti all'Unione; non è ammesso, ~~infatti~~, il trasferimento all'Unione di funzioni e servizi da parte di singoli Comuni.
2. Il conferimento delle funzioni e dei servizi si perfeziona con la sottoscrizione, da parte dei Comuni e del Presidente dell'Unione, di un'apposita convenzione precedentemente approvata, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sia dai Consigli Comunali aderenti all'Unione sia dal Consiglio dell'Unione stessa. Detta convenzione deve, in ogni caso, prevedere:
 1. il contenuto della funzione o dei servizi trasferiti;
 2. la descrizione della regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti coinvolti;
 3. la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
 4. gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 5. l'eventuale durata, nel caso in cui la durata del trasferimento non coincida con quella dell'Unione;
 6. le modalità di recesso.
3. Il conferimento all'Unione di ulteriori funzioni e servizi che non rientrino fra quelle elencate all'art. 2, costituisce integrazione del presente Statuto ed è deliberato da tutti i Consigli Comunali con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
4. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni ed ai servizi trasferiti all'atto di sottoscrizione della convenzione precedentemente approvata dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione.
5. La revoca di funzioni e servizi già trasferiti all'Unione è deliberata ~~da tutti~~ dai Consigli Comunali interessati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati entro il mese di settembre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a disciplinare i rapporti intercorrenti tra gli Enti.

Art. 4***Sede dell'Unione***

1. L'Unione ha sede nel Comune di Montecchio Emilia.
2. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali; la/il presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione.
3. Presso la sede dell'Unione la Giunta individua apposito spazio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente.

Art. 5***Scioglimento dell'Unione***

1. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con l'approvazione di una deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti adottata con le stesse procedure e maggioranze delle modifiche statutarie.
2. Determina altresì lo scioglimento dell'Unione stessa il recesso dall'Unione dei 4/5, arrotondati per difetto, dei Comuni aderenti deliberato dai Consigli Comunali a maggioranza assoluta delle/dei Consigliere/i assegnate/i.
3. Il Consiglio dell'Unione, preso atto dello scioglimento dell'Unione, provvede a nominare con deliberazione consiliare presa a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati il nominativo del Commissario Liquidatore.
4. Al termine dell'attività di liquidazione il Commissario liquidatore trasmette alle amministrazioni dei Comuni componenti l'Unione il piano di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi; i Consigli Comunali provvedono a ratificare il citato piano di riparto iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi stanziamenti di bilancio in base alla normativa vigente.

5. Per quanto riguarda la disciplina del personale nel caso di scioglimento dell'Unione si rinvia all'art. 29 del presente Statuto.

Art. 6

Recesso di un Comune dall'Unione e adesione di nuovi Comuni

1. Ogni Comune partecipante può recedere unilateralmente dall'Unione con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie; il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Consiglio dell'Unione, preso atto del recesso del Comune, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati provvede a disciplinare i rapporti intercorrenti tra gli Enti.
2. Nell'ipotesi di cui al 1° comma ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione perdendo, comunque, il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati.
3. Per la disciplina del personale in caso di recesso da parte di un singolo Ente si rinvia all'art 29 del presente Statuto.
4. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali Enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla modifica del presente Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti all'Unione.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art.7

Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione:
 - il Consiglio
 - la Giunta
 - la/il Presidente.
2. Gli Organi dell'Unione agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione dei Comuni. I componenti o titolari degli organi dell'Unione durano in carica fino al rinnovo degli organi comunali di cui sono membri o titolari.

Art. 8

Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione – che è anche Presidente del Consiglio dell'Unione stessa - e da **24** membri.

I Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione ne sono membri di diritto. I Consigli Comunali **eleggono, a scrutinio segreto, i restanti Consiglieri** a maggioranza semplice con il metodo del voto limitato ad un componente tra i Consiglieri dei Comuni che costituiscono l'Unione secondo il seguente schema:

- Bibbiano 3 Consiglieri (di cui 1 esponente della minoranza)
- Sant'Ilario d'Enza 3 Consiglieri (di cui 1 esponente della minoranza)
- Montecchio Emilia 3 Consiglieri (di cui 1 esponente della minoranza)
- Cavriago 3 Consiglieri (di cui 1 esponente della minoranza)
- Campegine 2 Consiglieri (di cui 1 esponente della minoranza)
- Gattatico 2 Consiglieri (di cui 1 esponente della minoranza)
- San Polo d'Enza 2 Consiglieri (di cui 1 esponente della minoranza)

3. La nomina deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di costituzione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio Comunale. Qualora al momento dell'insediamento non risultino eletti tutti i membri del Consiglio, questo è validamente insediato purché sia eletta la maggioranza dei suoi componenti ed è successivamente integrato in seguito al ricevimento dei relativi atti da parte dei singoli Comuni.
4. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i Consiglieri dell'Unione verranno eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i Consiglieri Comunali di maggioranza e l'altra tutti quelli di minoranza presenti nel Consiglio Comunale del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti di minoranza, i Consiglieri Comunali di maggioranza saranno chiamati a votare, con apposito scrutinio, i candidati inseriti nella lista dei componenti del Consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno, con apposito scrutinio, i candidati inclusi nella lista di minoranza. Risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i Consiglieri Comunali che otterranno il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di Consiglieri di maggioranza e di minoranza previsto dal presente Statuto per il Comune partecipante. In caso di parità di voti è eletto il più giovane di età.
5. Le rappresentanti e i rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione delle/dei successori da parte dei nuovi Consigli.
6. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di una componente o di un componente del Consiglio dell'Unione, il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa sostituzione secondo le procedure di cui all'art. 12, comma 5, del presente Statuto.
7. Le funzioni di Vicepresidente del Consiglio dell'Unione sono svolte dal Vicepresidente dell'Unione.

Art. 9

Competenze del Consiglio dell'Unione

1. Al Consiglio spetta determinare l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione. Le competenze del Consiglio dell'Unione, in riferimento alle funzioni ed ai servizi trasferitigli dai Comuni partecipanti, sono quelle che la legge attribuisce ai Consigli Comunali in quanto compatibili con il presente Statuto.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di sua competenza non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio entro i 60 giorni successivi e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno, a pena di decadenza.

Art. 10

Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la metà delle/dei componenti assegnati senza computare a tal fine il Presidente.
2. In seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo delle/dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Presidente.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta delle/dei votanti, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

Art. 11

Funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta degli assegnati, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la

discussione delle proposte. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio dell'Unione provvede con la stessa maggioranza.

2. Il Consiglio dell'Unione è presieduto dalla/dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dalla/dal vicepresidente dell'Unione.
3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplinerà, inoltre, la Presidenza e le altre forme di funzionamento del Consiglio dell'Unione.

Art. 12

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade dalla carica il Consigliere dell'Unione che, senza giustificato motivo, non interviene a quattro sedute consecutive del Consiglio. A tale fine, deve essere formalmente notificata, a cura del Presidente del Consiglio, la causa di decadenza con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni o controdeduzioni.
2. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risoltrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e controdeduzioni presentate.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere presentate ed assunte subito al protocollo dell'Unione nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. La decadenza o le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determinano anche la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
5. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere entro il termine di trenta giorni al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art 13

Composizione e nomina della Giunta dell'Unione

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, tra cui il Presidente dell'Unione stessa.
2. Il Presidente dell'Unione, in occasione della prima seduta utile del Consiglio, dà comunicazione della composizione della Giunta, del Vicepresidente nominato e presenta gli indirizzi generali di governo che formano il programma amministrativo dell'Unione.

Art. 14

Competenza della Giunta dell'Unione

1. La Giunta collabora con la/il Presidente nell'amministrazione dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta dell'Unione compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze della/del Presidente, della/del Segretario, delle/ dei dirigenti o delle/dei Responsabili del servizio.
3. La Giunta dell'Unione adotta il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. La Giunta adotta collegialmente gli atti nelle materie di propria competenza. Essa delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti ed a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

Art. 15
Conferenza degli Assessori Comunali

1. Sono istituite le Conferenze degli Assessori comunali, per ciascun servizio in cui si articola l'organizzazione dell'Unione, costituite dagli Assessori dei Comuni partecipanti delegati nelle materie, dal Responsabile del Servizio dell'Unione e dal componente della Giunta dell'Unione eventualmente delegato dal Presidente per le materie attribuite quale organo propulsivo per la gestione delle Funzioni e dei Servizi conferiti all'Unione.
2. Le Conferenze degli Assessori sono coordinate e convocate dal Presidente dell'Unione o dal componente della Giunta dell'Unione eventualmente delegato o dall'Assessore Comunale individuato dal Presidente stesso tra i partecipanti alla Conferenza.

Art.16
Cessazione dalla carica di componente della Giunta dell'Unione

1. La cessazione dalla carica di Sindaco nel Comune di provenienza determina anche la decadenza da componente della Giunta dell'Unione.

Art.17
Nomina del Presidente e del Vice presidente dell'Unione

1. I Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione assumono a turno la carica di Presidente e Vice presidente dell'Unione per la durata di due anni salvo quanto disposto dal comma 4 del presente articolo.
2. Il Presidente ed il Vicepresidente dell'Unione sono individuati dalla Giunta dell'Unione, a maggioranza assoluta dei componenti della stessa, tra i Sindaci dei Comuni aderenti, garantendo il principio della turnazione.
3. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente e di Vicepresidente dell'Unione. In ogni caso di vacanza, assenza ed impedimento del Presidente le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
4. E' facoltà della Giunta dell'Unione deliberare – a maggioranza assoluta dei componenti - la proroga, per una sola volta e per la durata massima di un anno, dell'incarico di Presidente e Vice presidente dell'Unione.

Art. 18
Competenze della/del presidente dell'Unione

1. La/Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.
2. La/Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'Unione e delle strutture gestionali-esecutive; nomina ed impartisce le direttive alla/al Segretario dell'Unione, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce, infine, gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle norme vigenti per gli Enti Locali.
3. La/Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.
4. La/Il Presidente può concedere delega ai singoli componenti della Giunta per la trattazione di determinate materie. La delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.

Art. 19
Incompatibilità per i/le componenti degli organi dell'Unione

1. In quanto compatibili si applicano, agli organi dell'Unione ed ai loro componenti, le norme in materia d'incompatibilità vigenti per gli Enti Locali.

Art. 20***Divieto di incarichi e consulenze***

1. Alla/al Presidente, alle componenti ed ai componenti della Giunta ed alle Consigliere ed ai Consiglieri dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione.

Art. 21***Permessi, indennità***

1. Alla/al presidente, alle/agli assessori ed alle Consigliere e ai Consiglieri si applica la normativa vigente in materia di "status degli amministratori locali" per quanto attiene i permessi.
2. Nessuna indennità o gettone sono dovuti al/alla Presidente, al/alla Vicepresidente dell'Unione, ai/alle componenti della Giunta ad eccezione dei Consiglieri dell'Unione ai quali sarà corrisposto un gettone di presenza commisurato a quello riconosciuto ai Consiglieri Comunali del Comune sede dell'Unione stessa.

Art. 22***Regolamenti***

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti adottati a maggioranza assoluta delle/dei componenti del consiglio, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto

**TITOLO III
PARTECIPAZIONE****Art. 23*****Criteri generali***

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dalla specifico regolamento, da adottare e disciplinante anche il diritto di accesso agli atti amministrativi.
2. A tal fine l'Unione può promuovere, secondo le forme previste dal presente statuto, la collaborazione delle cittadine e dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
3. L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

Art.24***Consultazioni***

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia. Di dette proposte - verificate la conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione - si dovrà tener conto in sede deliberante.

2. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i Comuni componenti, l'amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

TITOLO IV FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 25

Rapporto con i Comuni componenti l'Unione

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun Comune componente viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta dell'Unione.
2. L'Unione d'intesa con i Comuni componenti stabilisce le modalità per l'invio delle copie degli avvisi di convocazione dei rispettivi Consigli, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Entro il 15 settembre di ciascun anno, la/il presidente dell'Unione informa, mediante apposita relazione i Comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

Art. 26

Convenzioni

1. L'Unione può stipulare con altri enti locali e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.
2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta delle/dei componenti assegnati, nella quale devono essere indicati:
 1. le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione
 2. i fini e la durata della convenzione
 3. le modalità di finanziamento
 4. le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati
3. Per l'espletamento dei fini propri, l'Unione può avvalersi, previa deliberazione del Consiglio e a seguito di accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della Regione e di altri Enti Pubblici, degli uffici dei Comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

Art. 27

Accordi di programma

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dalle/dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:
 - tempi previsti;
 - modalità di finanziamento;
 - adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

Art. 28 *Organizzazione degli uffici*

1. L'Unione provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti.
2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.
3. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e la automazione negli uffici e nei servizi.
4. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
5. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Art 29 *Personale dell' Unione*

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. L'Unione può assumere personale proprio e può anche avvalersi dell'opera del personale dipendente dai Comuni che ne fanno parte, secondo le modalità vigenti e le forme consentite.
3. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Regioni - Enti Locali.
4. Nel caso di scioglimento dell'Unione, o nel caso cessi lo svolgimento, da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale funzionalmente assegnato all'Unione rientra negli organici dei Comuni di provenienza mentre il personale trasferito e quello assunto direttamente dall'Unione transiterà negli organici degli Enti aderenti all'Unione secondo gli accordi che saranno assunti dal Consiglio dell'Unione stessa. In mancanza di accordo il Commissario Liquidatore assegnerà il personale ai predetti Enti in proporzione all'ultima quota di riparto pagata in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.
5. Nell'ipotesi di recesso di uno o più Comuni dall'Unione, infine, il personale sarà assegnato al Comune recedente in proporzione all'ultima quota di riparto pagata in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 30 *Ordinamento*

1. L'Unione, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
2. L'Unione è titolare di potestà impositiva in materia di tasse, tariffe e contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti.

Art. 31***Risorse finanziarie***

1. La finanza dell'Unione è costituita da:
 - contributi erogati dalle amministrazioni statali, regionali e provinciali;
 - trasferimenti operati dai Comuni componenti;
 - tasse e diritti per servizi pubblici;
 - risorse per investimenti;
 - altre entrate
 - contributi erogati dalla Unione Europea e da altri organismi.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, l'Unione istituisce, con deliberazione consiliare tributi, tasse, tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

Art. 32***Modalità di ripartizione delle spese e delle entrate***

1. Il differenziale in negativo tra le entrate e le spese (distinte in parte corrente ed in parte capitale) risultante dal bilancio di previsione, sarà ripartito tra tutti i Comuni aderenti all'Unione stessa, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello del bilancio di previsione che si sta redigendo. Le quote saranno riparametrate ogni anno in ragione dell'andamento demografico di ogni singolo Comune.
2. Al principio generale di cui al comma precedente le singole convenzioni possono derogare per le specificità proprie del servizio o funzione che si decide di gestire in forma associata.

Art. 33***Ordinamento contabile e servizio finanziario***

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel Bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art 34***Bilancio e programmazione finanziaria***

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione
2. Al bilancio annuale di previsione - redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico-finanziario - sono allegati:
 - la relazione previsionale e programmatica
 - il bilancio pluriennale
 - tutti i documenti previsti dalla legge
3. L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 35***Rendiconto***

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio; il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle vigenti disposizioni di legge.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle/dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.
3. Sono allegati al rendiconto:
 - la relazione illustrativa della Giunta che esprime valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti
 - la relazione del revisore del conto
 - l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anni di provenienza
4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalle disposizioni vigenti per gli Enti Locali e dal regolamento di contabilità.

Art. 36

Controllo interno

1. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile della/del responsabile del servizio finanziario, così come previsto dal T.U.E.L. e dal Regolamento di contabilità.
3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria, rilasciata dalla/dal responsabile del servizio finanziario.
4. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:
 - garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - valutare le prestazioni del personale;
 - valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 37

Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e se del caso, dei Comuni partecipanti.

Art. 38

Affidamento del Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato, secondo la normativa vigente, mediante procedura ad evidenza pubblica.
2. Fino all'espletamento della gara il servizio di tesoreria è affidato al tesoriere del Comune sede dell'Unione.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39

Personale

1. Fino all'adozione della dotazione organica ed assunzione di personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione, si ricorre alla stipulazione di apposita convenzione ovvero all'istituto del comando, distacco, assegnazione temporanea, collaborazioni ed eventuali altri istituti previsti dalla normativa vigente per gli Enti Locali.
2. Il personale consortile è trasferito all'Unione dal momento della sottoscrizione, da parte dei rappresentanti dei Comuni aderenti all'Unione stessa, della convenzione con la quale viene attribuita al nuovo Ente la gestione della funzione di Polizia Locale e Protezione Civile.

Art. 40

Segretario dell'Unione

1. Fino all'assegnazione di un proprio segretario, l'Unione si avvale, previa stipulazione di apposita convenzione, del Segretario Comunale di uno dei Comuni che la compongono; in caso di assenza del segretario titolare le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario.

Art. 41

Trasformazione Associazione Intercomunale

1. La costituzione dell'Unione, che decorre dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo da effettuarsi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto, comporta la cessazione contestuale dell'Associazione Intercomunale "Val d'Enza" tra i Comuni di Montecchio Emilia, Bibbiano, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Campegine, Cavriago, Gattatico ed il suo scioglimento.
2. L'eventuale avanzo di gestione accumulato dall'Associazione medesima, le attività e le passività transitano automaticamente nel bilancio dell'Unione.
3. Le convenzioni in essere fra i Comuni partecipanti all'Associazione continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione della delibera di trasferimento all'Unione, in cui si ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna materia e servizio.
4. Fino al trasferimento all'Unione delle funzioni e dei servizi di cui alle convenzioni del precedente comma, le funzioni attribuite alla Conferenza dei Sindaci dell'Associazione vengono svolte dalla Giunta dell'Unione.

Art. 42

Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari in materia di funzionamento degli organi, di contabilità e bilancio, di personale e di organizzazione degli uffici, si applicano, temporaneamente ed in quanto compatibili, i regolamenti in vigore presso il Comune sede dell'Unione.

Art. 43

Norme transitorie e finali

1. Dalla data di costituzione dell'Unione e fino al 31 dicembre 2008, Presidente dell'Unione è il Sindaco in quel momento in carica quale Presidente dell'Associazione Intercomunale.
2. Per lo stesso periodo di cui al comma precedente il Vice presidente dell'Unione è il Sindaco individuato da precedente intesa tra i Sindaci dell'Unione.
3. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.

Art. 44***Entrata in vigore***

1. Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, unitamente all'atto costitutivo, ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ultimo Comune che vi ha provveduto.

Art. 45***Prima seduta del Consiglio dell'Unione***

1. La prima seduta del Consiglio dell'Unione viene convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione entro dieci giorni dalla data di ricevimento delle nomine delle componenti e dei componenti, effettuate a norma del terzo comma del precedente articolo 8.
-
-

COMUNE DI CESENATICO (FORLÌ-CESENA)

COMUNICATO

Statuto del Comune di Cesenatico

Con deliberazione consiliare n.108 in data 21/12/2012 è stato approvato il seguente testo modificato dello Statuto del Comune di Cesenatico, già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 37 del 18/3/1992, n. 41 del 10/5/1993, n. 138 del 29/12/1994, n. 5 del 13/1/1995, n. 38 del 23/3/1999 e n.64 del 15/5/2001.

Il Segretario generale
Pamela Teresa Costantini

TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - DEFINIZIONE E COMPITI

1. Il Comune di Cesenatico è Ente Locale Autonomo secondo la Costituzione e nell'ambito dei principi stabiliti dalle leggi della Repubblica e dal presente statuto ed ha il compito di rappresentare la propria comunità, di curarne gli interessi e di promuoverne lo sviluppo.

Art.2 - AUTONOMIA DEL COMUNE

1. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei regolamenti attuativi nonché delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art.3 - TERRITORIO

1. Il territorio del Comune di Cesenatico è quello delimitato dal piano topografico formato ed approvato ai sensi di legge e comprende il capoluogo, col nome di Cesenatico, articolato nei rioni Levante, Ponente e Boschetto ed i centri abitati storicamente denominati: Bagnarola, Borella, Cannucceto, Madonnina-S.Teresa, Sala, Valverde, Villamarina, Villalta e Zadina.

Art.4 - SEDE

1. Il Comune di Cesenatico ha la propria sede nel capoluogo.
2. Gli organi di Governo del Comune possono riunirsi anche in altre sedi o spazi pubblici ubicati nel territorio comunale.

Art.5 - SIMBOLI ED ALBO PRETORIO

1. Il gonfalone e lo stemma storici del Comune sono i suoi segni distintivi.
2. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione ufficiale degli atti da portare a pubblica conoscenza.

Art.6 - FUNZIONI

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà e nell'ambito dei principi contenuti nella legislazione in materia di ordinamento dell'ente locale, che costituiscono il limite inderogabile della sua autonomia normativa.

2. Le funzioni amministrative proprie comprendono qualsivoglia attività di interesse del territorio o della popolazione che non sia dalla legge riservata allo Stato o espressamente attribuita ad altri Enti.

3. Per l'esercizio di funzioni proprie ed attribuite, il Comune:

- a) assume il metodo della programmazione e della pianificazione a sistema fondamentale di amministrazione e di destinazione delle risorse;
- b) adotta procedure improntate alla snellezza, economicità, alla trasparenza ed alla responsabilizzazione degli operatori;
- c) garantisce l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa;
- d) attua forme di decentramento territoriale e di cooperazione con la Provincia, con altri Comuni ed Enti pubblici;
- e) ricerca e promuove la collaborazione coi privati.

4. In materia di funzioni delegate sono prevalenti i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo del titolare della funzione.

5. Il Comune assicura l'esercizio di funzioni attribuite o delegate sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali, assegnate.

Art.7 - PRINCIPI E OBIETTIVI

1. Il Comune intende il principio di sussidiarietà sia come attribuzione della generalità delle funzioni al livello di governo più prossimo al cittadino, sia come competenza primaria della società civile al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, essendo l'intervento del comune dovuto solo nei casi in cui le esigenze pubbliche lo impongano.

2. Il Comune riconosce il principio di sussidiarietà strettamente connesso a quello di collaborazione fra i sistemi statale, regionale e locale al fine della costituzione di un sistema integrato di cooperazione, nel rispetto della propria autonomia garantita costituzionalmente;

- assume il principio della semplificazione e dell'accelerazione dei procedimenti attraverso lo sviluppo delle modalità di concertazione dell'azione amministrativa;
- assume il principio dell'eliminazione dei vincoli procedurali onde agevolare l'esercizio dell'attività privata;
- assume il principio per cui l'entrata in vigore di leggi in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni costituisce abrogazione tacita delle norme statutarie incompatibili con i principi introdotti da tali leggi e vincola il Comune ad adeguare lo Statuto.

3. Nel governo degli interessi generali della Comunità amministrata e nel limite della compatibilità tra le risorse disponibili e le altre esigenze sociali, il Comune assume e sostiene con preferenza le iniziative tese:

- a) all'equilibrato ed organico sviluppo territoriale perseguendo obiettivi di qualità e di salvaguardia ambientale;
- b) a proteggere e valorizzare il patrimonio storico e culturale del caratteristico ambiente cittadino anche per esaltarne la naturale vocazione turistica;
- c) al potenziamento delle attività economiche più idonee a favorire l'occupazione ed il benessere della popolazione;
- d) a potenziare i servizi in favore della formazione fisica e culturale dei giovani, della terza età e degli invalidi, anche con l'ausilio delle associazioni del volontariato;
- e) a favorire la tutela e l'assistenza sociale dei meno abbienti e l'inserimento lavorativo di portatori di menomazioni;
- f) a riconoscere nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli in conformità ai principi costituzionali.
- g) a promuovere forme di partecipazione della vita pubblica locale dei cittadini della Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti nel comune.

4. Per realizzare le proprie finalità il Comune può promuovere ed aderire a forme associative anche internazionali nonché a forme societarie previste dal codice civile.

5. Nel rispetto delle leggi dello Stato, in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali, ratificata dal Parlamento Italiano il 30/12/1989 e nella prospettiva di un'Europa politicamente ed economicamente unita, il Comune può promuovere rapporti ed aderire a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con Enti Locali di altri Paesi, anche al fine di cooperare alla costruzione dell'Unione Europea ed al superamento delle barriere tra popoli e culture.

6. Nella sua azione di governo il Comune riconosce e considera la famiglia come nucleo primario della vita sociale.
7. Il Comune favorisce l'apporto e la presenza della donna nella vita sociale ed economica, quale garanzia di pari opportunità tra uomo e donna nel riconoscimento della diversità di genere.
8. Al predetto fine, fatti salvi casi di comprovata impossibilità, è assicurata la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli altri Organi Collegiali del Comune.
9. Per realizzare le proprie scelte governative, il Comune favorisce ed incentiva la partecipazione dei cittadini.

Art.8 - ATTIVITA' IN FAVORE DELLE PERSONE SVANTAGGIATE

1. Il Comune interviene, con ogni mezzo consentito, a favore delle persone svantaggiate.
2. Il Comune favorisce le attività delle Cooperative sociali operanti per l'assistenza delle persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge 8/11/1991, n.381, specialmente con l'affidamento ad esse di prestazioni di servizio che consentano il proficuo inserimento lavorativo delle persone stesse.

Art.9 - RAPPORTI DEL COMUNE CON LA REGIONE E LA PROVINCIA E CON ALTRI ENTI LOCALI

1. Il Comune, nel rispetto dei principi di cui all'art.7, assicura la collaborazione con la Regione, con la Provincia e con gli altri Enti locali interessati, ai fini della realizzazione del programma regionale, volto ad individuare ambiti sovracomunali per la gestione associata di funzioni e servizi, per la definizione dei programmi provinciali volti alla realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale nonché per la formulazione ed adozione dei programmi pluriennali provinciali, sia di carattere generale che settoriale.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI

Art.10 - ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, ciascuno con le prerogative e le competenze previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.11 - ELEZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Al consiglio comunale e ai capigruppo consiliari sono assegnate, secondo le modalità previste dal regolamento, risorse finanziarie, strutture ed attrezzature per il loro funzionamento.
2. La disciplina della composizione, dell'elezione, della durata in carica del Consiglio e della posizione giuridica dei Consiglieri è riservata alla legge.
3. Le modalità ed i termini della convocazione, la disciplina delle adunanze, il sistema di votazione, il diritto di iniziativa, il dovere di astensione e quant'altro inerente all'attività ed al funzionamento del Consiglio sono disciplinati da apposito regolamento da approvare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio neo eletto sono disciplinate dalla legge.

5. Nella prima seduta il Consiglio provvede nell'ordine:

- a) ad esaminare le condizioni degli eletti a norma del Capo II TIT III del T.U. n.267/2000 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata all'art.69 del medesimo T.U.;
- b) a ricevere il giuramento del Sindaco.
- c) alla presa d'atto della costituzione dei consiglieri in gruppi consiliari e della designazione dei rispettivi Capigruppo;
- d) alla elezione del suo Presidente e del Vicepresidente;
- e) alla presa d'atto del provvedimento di nomina dei componenti della Giunta e, tra di essi, del Vicesindaco;
- f) ad eleggere la commissione elettorale comunale.
- g) alla definizione degli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla designazione, alla nomina e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti Aziende e istituzioni. Qualora il Consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi nella prima seduta, deve provvedervi entro il termine di trenta giorni dal suo insediamento.

6. Le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio di previsione, dei regolamenti e dell'alienazione di beni immobili sono approvate a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

7. Tutte le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, registrate e trasmesse in diretta mediante gli strumenti istituzionali.

Art.12 - PRESIDENZA

1. Il Consiglio elegge tra i Consiglieri un Presidente ed un Vicepresidente.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente ne svolge le funzioni il Consigliere Anziano.
3. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente ha luogo con distinto scrutinio segreto, sulle candidature avanzate dai gruppi consiliari, a maggioranza dei votanti.
4. Qualora nessuno ottenga la maggioranza richiesta si procede, nella stessa seduta, ad una seconda votazione.
5. Nel caso di ulteriore esito negativo si procede subito al ballottaggio tra i candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie più voti o, in caso di parità, il più anziano di età.
6. Con le modalità di cui ai precedenti commi si provvede anche all'elezione del Vice presidente.”

Art.13 - DISERZIONE DELLA PRIMA SEDUTA

1. Qualora la prima seduta del Consiglio non possa aver luogo o si sciogla per mancanza del numero legale senza aver provveduto in tutto o in parte agli adempimenti di cui all'art.8 il Consiglio rimane convocato con lo stesso orario per il giorno successivo non festivo, considerato giorno di seconda convocazione.

Art.14 - INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

1. Il Consigliere nominato Presidente o Vice Presidente cessa, all'atto dell'accettazione, da ogni altra funzione rivestita per l'Ente e nell'Ente come rappresentante, amministratore di istituzioni, enti dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune nonché

delle società per azioni, componente di commissioni interne all'Ente, consultive, di inchiesta, di studio e similari.

Art.15 - INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO

1. Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio neo eletto il Sindaco, sentita la Giunta ed i dirigenti, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Il Consiglio comunale, entro trenta giorni dalla presentazione, ne prende atto, con la facoltà di proporre integrazioni e/o adeguamenti non vincolanti per il Sindaco.

Il Consiglio comunale verifica periodicamente, secondo modalità specificate nel regolamento, lo stato di attuazione delle linee programmatiche; destinatari della verifica sono il Sindaco, la Giunta ed i singoli assessori.

3. L'attività degli organi del Comune deve conformarsi alle linee programmatiche approvate, che sono a disposizione di ogni cittadino richiedente.

Art.16 - DURATA IN CARICA E POTERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Presidente ed il Vice presidente del Consiglio Comunale durano in carica quanto l'organo che li ha eletti.

2. Il Presidente del Consiglio:

- a) rappresenta il Consiglio Comunale nell'Ente;
- b) convoca il Consiglio fissando la data, sentito il Sindaco;
- c) riunisce il Consiglio entro quindici giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il termine predetto è ridotto a cinque giorni quando il Sindaco rappresenti, motivando, la particolare urgenza della trattazione. Nel caso che le questioni introdotte si concludano con un atto deliberativo è dovuto il parere di regolarità tecnica e contabile;
- d) riunisce il Consiglio nel termine di dieci giorni per discutere e provvedere sul referto straordinario pervenuto dai revisori dei conti ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera e del T.U. n.267/2000;
- e) dirama l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite, presentate dal Sindaco, dalla Giunta, da qualsiasi consigliere;
- f) presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno;
- g) proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
- h) firma, insieme al Segretario Comunale, i relativi verbali;
- i) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo le modalità previste dal regolamento;
- l) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento.

Art.17 - REVOCA DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati su richiesta motivata del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La proposta è depositata e notificata all'interessato almeno dieci giorni prima della seduta di discussione ed è approvata a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei Consiglieri del Comune.

Art.18 - INDENNITA' DEL PRESIDENTE

1. Contestualmente all'approvazione del bilancio annuale di previsione, il Consiglio può deliberare l'attribuzione, al Presidente del Consiglio, di un'indennità di carica non superiore a quella spettante agli assessori .

Art.19 - RAPPORTI FRA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ED IL SINDACO

1. Il Presidente del Consiglio ed il Sindaco, d'intesa con i competenti dirigenti, individuano, con atto congiunto, gli uffici o parti di essi destinati al supporto delle attività del Presidente, del Consiglio e delle Commissioni consiliari.
2. Il Presidente ricerca l'intesa del Sindaco sulla data di convocazione del Consiglio ma nel caso in cui tale intesa non sia possibile vi provvede direttamente.

Art.20 - INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

1. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina il diritto dei Consiglieri a formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art.21 - COMPETENZE

1. Il Consiglio Comunale ha funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo politico amministrativo dell'Ente.
2. Il Consiglio ha competenza a deliberare limitatamente agli atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge.
3. Le competenze del Consiglio non sono delegabili.
4. Il Consiglio formula i propri indirizzi mediante atti fondamentali che contengano i seguenti elementi essenziali:
 - a) individuazione inequivocabile dell'obiettivo;
 - b) indicazione di modalità e di criteri nonché di limiti;
 - c) indicazione, ove occorra, dei mezzi di finanziamento della spesa.
5. La funzione programmatoria dell'impiego delle risorse economico-finanziarie deve essere coordinata con la programmazione regionale e della finanza pubblica in generale e deve tener conto dei possibili mezzi disponibili nel periodo considerato.
6. Per concretizzare il potere di programmazione e controllo del Consiglio Comunale, lo stesso sarà convocato periodicamente, alla presenza dei dirigenti e dei sindaci revisori dei conti, per discutere sul programma attuato e su quello futuro, sulla situazione di cassa, sul funzionamento degli uffici ed esame dei punti critici.

Art.22 - CONSIGLIERE ANZIANO

1. E' Consigliere Anziano colui che, non candidato alla carica di Sindaco, riporta il maggiore numero di voti nella elezione del Consiglio Comunale.

Art.23 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. E' istituita la conferenza dei capigruppo. Il Regolamento del Consiglio ne disciplina il funzionamento.

Art.24 - SESSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale si riunisce normalmente su iniziativa del Presidente che collabora con il Sindaco per l'individuazione degli argomenti da sottoporre al Consiglio.
2. Le riunioni del Consiglio, indette per richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune devono aver luogo entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta,
3. Per la validità delle riunioni in prima convocazione è richiesta la presenza di dieci consiglieri non computando il Sindaco; "in seconda convocazione il numero minimo di consiglieri necessario per la validità della seduta è di 7 consiglieri, non computando il Sindaco.
4. La convocazione del Consiglio deve sempre contenere l'avvertimento che, trascorsi trenta minuti dall'ora prevista per l'inizio della seduta, l'organo s'intende riunito in seconda convocazione.

Art.25 - VERBALE DELLE RIUNIONI

1. Il regolamento disciplina il sistema di redazione del processo verbale delle sedute consiliari e delle commissioni e dei provvedimenti assunti definendo le modalità di registrazione audio e di ripresa video delle sedute.
2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art.26 - POTESTA' REGOLAMENTARE

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà regolamentare del Comune.
Per i regolamenti attinenti all'autonomia organizzativa dell'ente riguardo agli uffici e servizi, assegnati alla competenza della Giunta, il Consiglio Comunale definisce i criteri generali.
2. I regolamenti sono votati, di norma, nel loro insieme con votazione unica ma quando lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.
3. I regolamenti adottati dal Consiglio e dalla Giunta entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui interviene l'esecutività della deliberazione che li approva, salva diversa decorrenza prevista dalla legge.

Art.27 - COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI

1. Il Consiglio istituisce nel suo seno commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto proporzionale, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. L'attività delle suddette commissioni è finalizzata a favorire e snellire i lavori del Consiglio Comunale e non a duplicarne la funzione.
3. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina il numero, la composizione, le norme di funzionamento delle Commissioni nonché le proposte di deliberazione per le quali deve obbligatoriamente chiedersi il parere delle Commissioni competenti prima di essere sottoposte al Consiglio.
4. Il regolamento individua la Commissione consiliare cui assegnare, oltre alle funzioni già previste, quelle di garanzia e di controllo. Quella Commissione sarà presieduta di norma da un consigliere di minoranza eletto, su indicazione dei gruppi di minoranza, dal Consiglio comunale. Il regolamento ne disciplina il funzionamento.
5. Le Commissioni possono avvalersi di esperti, anche esterni all'Amministrazione ed hanno competenza solo nelle materie riservate al Consiglio Comunale.
6. Le Commissioni devono esprimere il parere entro giorni 20 dalla richiesta. Il Presidente del Consiglio è tenuto in ogni caso ad iscrivere l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio dopo la scadenza del predetto termine.
7. Il Presidente delle Commissioni è eletto dal Consiglio.

Art.28 - COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio può istituire:

- a) commissioni incaricate di esperire indagini conoscitive speciali e generali su argomenti di particolare interesse per il Comune;
- b) commissioni di inchiesta, a richiesta della Giunta o di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, alle quali gli uffici del Comune, di Enti e di Aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire ogni dato ed informazione. La richiesta deve sempre essere fondata su motivi adeguatamente documentati. La deliberazione istitutiva deve essere adottata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Le modalità di funzionamento delle Commissioni di cui al comma precedente saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio con la deliberazione di istituzione.

Art.29 - DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica al momento della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, dal momento del relativo provvedimento.
2. I Consiglieri Comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
3. Essi hanno diritto ad ottenere le condizioni più favorevoli all'espletamento del mandato nonché il rimborso delle spese connesse secondo legge.
4. I Consiglieri hanno il dovere di esercitare la propria funzione con alto senso di responsabilità e con spirito costruttivo favorendo, da qualsiasi posizione, il raggiungimento dell'obiettivo del buon governo della comunità.
5. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di atti e fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità presso qualsiasi giurisdizione ed in ogni stato e grado del giudizio, salvo che, con l'ultimo grado di giudizio, non risulti conflitto di interesse con l'Ente. Il comune assume inoltre a proprio carico le spese per l'assicurazione del Sindaco e dei componenti la Giunta per il rischio della responsabilità civile ed amministrativa.

Art.30 - DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

1. Le dimissioni del consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio in forma scritta, sono irrevocabili e immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Per la relativa surrogazione si procede nei modi di legge .

Art.31 - DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dei Consiglieri assenti per cinque sedute consiliari consecutive, secondo le modalità e nel rispetto delle garanzie previste nel regolamento.

Art.32 - COMPETENZA TRANSITORIA DEL CONSIGLIO PRIMA DEL SUO RINNOVO

1. Dalla indizione dei comizi elettorali per il suo rinnovo il Consiglio Comunale ha competenza limitata agli atti urgenti ed improrogabili.
2. Ai predetti fini per atto urgente si intende quello la cui mancata adozione può recare danno o pregiudizio all'Ente od alla cittadinanza e per atto improrogabile quello soggetto ad un termine perentorio.

Art.33 - PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

1. I delegati delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio Comunale, unitamente alle candidature ed alle liste, producono una dichiarazione sul limite massimo di spesa previsto per la campagna elettorale del Sindaco e della lista dei Consiglieri, con l'indicazione della provenienza dei fondi di copertura.
2. La dichiarazione contiene l'impegno a produrre il rendiconto delle predette spese entro giorni 60 dalla data delle elezioni. Il rendiconto denuncia almeno le principali voci di spesa, i fornitori o prestatori d'opera ed i mezzi di finanziamento.
3. La dichiarazione ed il rendiconto sono pubblicati all'albo pretorio per il periodo di giorni 30.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Art.34 - COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori variabile da due a cinque, stabilito dal Sindaco all'atto della nomina. Ad uno degli Assessori è attribuita la qualifica di Vicesindaco. Il Sindaco ha la facoltà di variare il numero degli Assessori durante il mandato amministrativo. Qualsiasi variazione in aumento entro il limite massimo indicato deve essere accompagnata dalla dimostrazione della compatibilità dei maggiori oneri conseguenti con le risorse e gli stanziamenti di bilancio. Essi possono essere scelti indifferentemente all'interno o all'esterno del Consiglio Comunale
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco secondo legge e tenendo conto del principio di cui al precedente art.6 -comma 6.
3. Il Sindaco provvede alla nomina (entro tre giorni dalla proclamazione della sua elezione) e ne da comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento.

Art.35 - REQUISITI DEL VICE SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco e di Assessori devono:
 - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - non essere coniuge e, fino al terzo grado, discendente, ascendente, parente o affine del Sindaco.
2. Come previsto dall'art.64 del T.U. n.267/2000, l'accettazione della nomina a Vice Sindaco e ad assessore comporta la cessazione automatica dalla carica di Consigliere Comunale eventualmente ricoperta.

Art.36 - PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA' E COMPITI DEGLI ASSESSORI

1. La Giunta esercita le proprie attribuzioni in modo collegiale ed è responsabile collegialmente davanti al Consiglio Comunale.
2. Per le funzioni di sua competenza la Giunta determina la ripartizione tra gli assessori dei compiti di verifica e controllo da svolgere individualmente.
3. L'esercizio da parte dei singoli assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei dirigenti e del carattere unitario della struttura organizzativa dell'Ente.
4. Il Sindaco ha sempre facoltà di trattare direttamente affari rientranti nei compiti dei singoli assessori.

Art.37 - FUNZIONAMENTO

1. La Giunta Municipale è convocata dal Sindaco, senza formalità particolari nei casi di urgenza.

2. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei componenti ed a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche; tuttavia esse possono svolgersi con la presenza e l'assistenza dei dirigenti comunali e dei revisori del conto.
4. Il Segretario Generale partecipa alle sedute di Giunta, redige il verbale e lo sottoscrive con il presidente.
5. La Giunta può adottare un proprio regolamento interno.

Art.38 - INSEDIAMENTO

1. La Giunta è insediata all'atto della sua nomina da parte del Sindaco.

Art.39 - REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.
2. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo del nuovo assessore.

Art.40 - DELIBERAZIONI D'URGENZA

1. Ove negli la ratifica o modifichi la deliberazione presa dalla Giunta in via d'urgenza in materia di variazioni al bilancio di previsione, il Consiglio adotta contestualmente i necessari provvedimenti nei confronti dei rapporti giuridici eventualmente sorti dalla deliberazione stessa.

Art. 41 - FUNZIONI E COMPITI DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI

1. La Giunta è organo di collaborazione del Sindaco nelle funzioni di governo del Comune, formula gli indirizzi dell'azione amministrativa e controlla la loro attuazione.

Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta .

2. Ciascun Assessore ha il potere di:

- fornire ai Dirigenti dell'Ente le direttive, nel proprio settore di competenza e secondo la delega attribuita dal Sindaco, per la predisposizione dei programmi e dei progetti previsti negli atti di programmazione generale da sottoporre all'esame degli organi di Governo e controllare che tali direttive vengano correttamente attuate;
- sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed adottare gli atti di indirizzo necessari, nel proprio settore di competenza e secondo la delega attribuita dal Sindaco, per attivare il personale dei settori al fine di realizzare con tempestività ed efficienza gli atti deliberativi di Giunta.

3. Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento . Le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco nel medesimo termine previsto.

4. La giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.

Art.42 - DECADENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta decade, oltre che per gli effetti dell'approvazione di una mozione di sfiducia, come previsto dall'art.31 quinquies, nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

In questi ultimi casi si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

CAPO IV - IL SINDACO

Art.43 - FUNZIONI

1. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione Comunale ed esercita, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di Ufficiale di Governo.
2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalla Regione, secondo le modalità stabilite dalle relative leggi di attribuzione e dal presente statuto.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni il Sindaco, oltre che degli uffici comunali, può valersi di esperti di sua fiducia per casi e questioni particolari.

Art.44 - COMPETENZE

1. Il Sindaco, quale responsabile dell'Amministrazione Comunale:
 - a) ha la rappresentanza generale del Comune e della comunità amministrata e pertanto tiene i rapporti politico diplomatici con gli organi e le amministrazioni dello Stato, con la Regione e la Provincia, con gli altri Enti pubblici e con le autorità dei Comuni stranieri gemellati; ha la rappresentanza processuale dell'Ente per le questioni conseguenti a delibere del Consiglio Comunale, della Giunta, nonché ad atti da lui sottoscritti, esclusa la rappresentanza legale e processuale dell'Ente per le questioni che rientrano nelle funzioni gestionali assegnate per legge alla competenza esclusiva dei dirigenti.
 - b) assicura l'unità di indirizzo politico ed amministrativo dell'attività del Comune promuovendo e coordinando l'attività degli assessori ed impartendo le conformi direttive al Segretario Generale ed ai Dirigenti, al fine di attuare le linee programmatiche e gli indirizzi del Consiglio Comunale;
 - c) nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori e può delegare agli assessori, ove lo ritenga opportuno per il buon andamento dell'attività amministrativa, tutte o parte delle funzioni di indirizzo e controllo e l'emanazione di atti che gli competono, nell'ambito dell'indirizzo e del controllo come ufficiale di Governo, con esclusione delle ordinanze contingibili ed urgenti;
 - d) sovrintende al funzionamento degli Uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti.
 - e) indice i referendum popolari;
 - f) rappresenta il Comune in giudizio, promuove le azioni legali ed i provvedimenti cautelativi davanti all'Autorità Giudiziaria limitatamente agli atti adottati o di competenza del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale.
 - g) emana le ordinanze contingibili ed urgenti previste dagli articoli 50 e 54 del T.U. D. Lgs. n.267/2000, nonché le ordinanze per l'attuazione di leggi e regolamenti ivi compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative per la loro trasgressione;
 - h) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art.34 del T.U. D. Lgs. n.267/2000;
 - i) nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - l) coordina, nell'ambito della disciplina regionale di settore e sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e di quelli periferici delle amministrazioni pubbliche;
 - m) partecipa per le funzioni consultive, propositive e di coordinamento all'assemblea dei Sindaci del circondario, ove istituita dalla Provincia.

- n) nomina e trasferisce i dirigenti e definisce il contenuto dei loro incarichi, sentito il Direttore Generale, secondo criteri di competenza e di capacità direzionale, in conformità alle disposizioni di legge, dei regolamenti e dei contratti nazionali di lavoro. Conferisce, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, incarichi ai Dirigenti assunti a tempo indeterminato e autorizza la stipula di contratti a termine per funzioni dirigenziali o di alta specializzazione.
- o) dispone il collocamento a disposizione dei dirigenti, sentito il Segretario Generale, nel rispetto dei limiti e delle procedure previsti dai contratti nazionali di lavoro della dirigenza.
- p) nomina il Segretario Generale e gli impartisce le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.
- q) vigila sul servizio di polizia municipale;
- r) dispone l'uso del gonfalone e dello stemma del Comune;
- s) adempie a tutte le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti;

2. Il Sindaco, inoltre, per fronteggiare particolari, gravi ed imprevedibili situazioni di pericolo per la incolumità delle persone e per la salvaguardia del territorio è facultato ad adottare, senza formalità di sorta, atti di straordinaria amministrazione comportanti l'impiego eccezionale di personale e beni comunali per compiti diversi dall'ordinaria destinazione, il conferimento di incarichi professionali, l'ordinazione di spese per beni e servizi;

3. Nel caso di cui al precedente comma il Sindaco informa subito i Capi Gruppo consiliari dei provvedimenti assunti e promuove gli atti di regolarizzazione entro 30 giorni;

4. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adempie le funzioni affidategli dalla legge.

Art.45 - DIMISSIONI DEL SINDACO

- 1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio per tramite del Presidente, il quale cura la protocollazione dell'atto e provvede alla convocazione del Consiglio per informazione entro dieci giorni dalla protocollazione delle dimissioni.
- 2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Presidente del Consiglio divengono irrevocabili ed efficaci anche se il Consiglio non si è riunito e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco ed agli altri effetti di cui all'art.53 del T.U. D. Lgs. n.267/2000.

Art.46 - MOZIONE DI SFIDUCIA

- 1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta davanti al segretario comunale da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, è consegnata dai sottoscrittori all'ufficio protocollo del Comune che provvede alla protocollazione ed alla consegna della mozione al Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio provvede alla convocazione del Consiglio per la discussione in una data compresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivi alla data di consegna della mozione.
- 2. La mozione di sfiducia è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espresso per appello nominale.
- 3. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art.47 - EFFETTI DELL'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA

- 1. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.
- 2. Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario ad acta.

3. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art.48 - ORDINANZE SINDACALI

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, emette provvedimenti contingibili ed urgenti, senza limiti in materia, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Egli può modificare, nei casi di emergenza connessi con il traffico, l'inquinamento atmosferico o acustico o per particolari necessità dell'utenza legate a circostanze straordinarie, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici nonché, di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.
2. L'emanazione delle ordinanze non è delegabile.
3. Le ordinanze di cui al comma 3 sono emanate nel rispetto della costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico; esse devono essere motivate.
4. Il Sindaco o chi lo sostituisce, nell'emanare le ordinanze di cui al comma 3, ha l'obbligo di accertare i presupposti di fatto e di diritto; di valutare, ponderare e mediare i diversi interessi presenti; di accertare l'idoneità del provvedimento a conseguire i fini voluti.
5. Le ordinanze di cui al comma 3 sono pubblicate sul sito web e pubblicizzate mediante manifesti ed eventualmente mediante stampa e televisione locali. Qualora le ordinanze siano rivolte a soggetti determinati sono loro notificate; se tali soggetti non ottemperano all'ordine impartito entro il termine prescritto, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Art.49 - DELEGHE AI CONSIGLIERI

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri.
2. Le eventuali deleghe conferite dal sindaco ai consiglieri comunali devono essere intese come precipi incarichi per attività istruttorie o preparatorie a provvedimenti di competenza consiliare e non anche esercizio di potestà amministrativa idonea a produrre effetti giuridici verso terzi ovvero di esercizio di poteri assimilabili a quelli degli assessori o dei dirigenti.

Art.50 - IL VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art.53 del T.U. D.Lgs. n.267/2000.
2. Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore reperibile, secondo l'ordine prestabilito dal Sindaco stesso.
3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

TITOLO III - SERVIZI - UFFICI - PERSONALE E LORO ORGANIZZAZIONE

CAPO I - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art.51 - CRITERI E PRINCIPI INFORMATIVI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di separazione tra compiti di scelta, programmazione, indirizzo e controllo e compiti di gestione.
2. I servizi e gli Uffici hanno come caratteri essenziali della propria azione i criteri dell'autonomia, funzionalità, economicità, snellezza e trasparenza della gestione, realizzati con i principi della professionalità e della responsabilità degli operatori.

3. Per assicurare il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente il Comune provvede obbligatoriamente alla formazione ed all'aggiornamento professionale del proprio personale destinandovi annualmente almeno 0,20% delle proprie entrate correnti.
4. Nella gestione dei servizi privi o di scarso contenuto sociale deve essere tendenzialmente perseguita la copertura dei costi con le relative entrate tariffarie.
5. La forma di gestione dei servizi pubblici è coerente con le valutazioni sulla convenienza tecnica-economico-sociale. Nel rispetto di tale principio il Comune privilegia la gestione associata di funzioni e servizi, in ambiti sovracomunali, subordinata ad un programma concordato con la Regione Emilia-Romagna.
6. Le deliberazioni consiliari con le quali viene determinata la forma di gestione dei servizi o con cui vengono disposti appalti o concessioni di servizi, sono da considerare atti fondamentali e di indirizzo. Le deliberazioni di cui sopra, se incidono sull'entità della dotazione organica dell'ente, costituiscono anche espressione di criteri generali per la modifica della pianta organica.

Art.52 - PROCEDIMENTO E PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. E' considerato procedimento amministrativo il necessario insieme di atti e operazioni in sequenza procedimentale strutturalmente e funzionalmente collegati, preordinati, insieme con il provvedimento conclusivo, al conseguimento dei fini del comune.
2. E' considerato provvedimento la statuizione emessa nelle forme prescritte dalla legge e dagli organi competenti, rivolta alla realizzazione di interessi specifici del comune e idonea a produrre creazione, modificazione, estinzione di situazioni giuridiche ovvero volta a rifiutare la creazione, la modificazione, l'estinzione di situazioni giuridiche chieste dagli interessati.

Art.53 - NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Le norme sul procedimento amministrativo dettate dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche e integrazioni, dal presente statuto e dal regolamento si applicano a qualsiasi provvedimento, di iniziativa pubblica o privata, ferma restando l'applicazione delle norme procedurali particolari dettate dalla legge per specifiche fattispecie.
2. Sono esclusi i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale emessi dal Sindaco al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per tali provvedimenti è sufficiente un procedimento d'urgenza consistente nella valutazione congiunta da parte del sindaco e del tecnico relativa all'esistenza dei presupposti e alla idoneità del provvedimento al fine da conseguire.

Art.54 - PARERI DI ORGANI CONSULTIVI

1. Quando nel procedimento amministrativo sia richiesto, dalla legge o da altre fonti normative, il parere obbligatorio di un organismo consultivo interno all'ente, esso deve essere reso nei termini indicati nei regolamenti e comunque non oltre 20 giorni.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo consultivo abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà del responsabile del procedimento procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art.55 - RAPPORTI TRA GLI ORGANI

1. Pur nel rispetto del principio secondo cui gli organi di direzione politica definiscono programmi, obiettivi e mezzi mentre ai Dirigenti spetta la gestione dei servizi, i protagonisti delle due sfere di attività hanno l'obbligo della reciproca collaborazione, della chiarezza del confronto e della lealtà di rapporto, in maniera da evitare qualsiasi steccato o contrapposizione dannosa alla attività del Comune.
2. Il Sindaco ed il Segretario Generale vigilano sulla corretta permanenza delle relazioni come sopra intese ed intervengono per risolvere eventuali anomalie.

CAPO II - SERVIZI

Art.56 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune con i servizi pubblici realizza i fini sociali e promuove lo sviluppo civile, culturale ed economico della propria comunità.
2. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici nelle forme e nei modi previsti dalla legge, scelti con i criteri di cui al precedente art.33.
3. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art.57 - L'ISTITUZIONE E L'AZIENDA SPECIALE

1. I servizi aventi per oggetto attività a contenuto sociale, senza rilevanza imprenditoriale, possono essere gestiti a mezzo di istituzione; quelli a rilevanza economica imprenditoriale a mezzo di azienda speciale.
2. L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti speciali, quelli dell'azienda speciale dal suo statuto e dal relativo regolamento.
3. L'istituzione è un organismo dotato di sola autonomia gestionale.
4. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali con deliberazioni della Giunta, verifica i risultati della gestione attraverso il collegio dei revisori, provvede alla copertura dei costi sociali.

Art.58 - ORGANI DELL'ISTITUZIONE E DELL'AZIENDA SPECIALE

1. Sono organi della istituzione e dell'azienda speciale:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore.
2. Al Direttore compete la responsabilità gestionale.

Art.59 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione della istituzione è formato da n.3 componenti compreso il Presidente.
2. Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale non deve superare quello della Giunta, compreso il Presidente.

Art.60 - NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

1. Il presidente ed i componenti il Consiglio di Amministrazione dell'istituzione dell'azienda speciale devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale nonché speciale competenza tecnica o amministrativa per studi, esperienza lavorativa presso aziende pubbliche o private, uffici pubblici ricoperti.

Art.61 - CONVENZIONI

1. Per lo svolgimento coordinato di determinati servizi e funzioni il Comune, con deliberazione del Consiglio, delibera apposite convenzioni da stipulare con altri Comuni e con la Provincia.
2. Le convenzioni devono stabilire le funzioni o i servizi dell'ambito territoriale sovracomunale da gestire, i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari dei contraenti, le garanzie e gli obblighi reciproci.

3. Le convenzioni sono obbligatorie quando sono promosse dallo Stato o dalla Regione per la realizzazione di un'opera o per la gestione a tempo determinato di un servizio specifico di loro competenza.

4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali spetta l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art.62 - CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con Province ed altri Comuni, per la gestione associata di uno o più servizi.
2. A questo fine il Consiglio Comunale, approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo da parte del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art.63 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, quando vi sia competenza ed interesse primari e prevalenti del comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l'accordo sia adottato con provvedimento di altra autorità e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

4 bis In ogni caso, sottoscritto l'accordo di programma tra i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio comunale.

5. La disciplina degli accordi di programma prevista dalla legge e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

CAPO III - UFFICI E PERSONALE

Art.64 - ORGANIZZAZIONE

1. In conformità alle norme del presente statuto e con apposito regolamento si provvede:

- a) a stabilire l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- b) a stabilire la dotazione organica del personale;

- c) ad assegnare al Segretario Generale ed ai dirigenti le responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali, non già esplicitamente stabilite dal presente statuto;
- d) a stabilire le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne secondo le norme di legge.

2. Il regolamento è uniformato ai seguenti criteri:

- a) articolazione degli uffici in settori e relativi servizi, con possibilità, per i dirigenti, di costituire, previa comunicazione alla Giunta, unità operative minori e nominare i responsabili dei servizi e di queste, scegliendoli fra i dipendenti del settore, nel rispetto delle qualifiche funzionali previste dai contratti nazionali di lavoro;
- b) determinazione degli uffici in settori in maniera che, in relazione al numero ed alla rilevanza delle materie di competenza, possa ragionevolmente essere esercitata una proficua funzione dirigenziale;
- c) disciplina della pianta organica in maniera dinamica ed ampia possibilità di mobilità tra settori, in relazione ai programmi annuali e pluriennali di attività dell'Ente;
- d) attribuzione di incentivi e riconoscimenti al personale secondo merito e produttività senza illegittime generalizzazioni;
- e) la determinazione dell'orario di apertura degli uffici, anche differenziata, finalizzata a soddisfare l'esigenza del cittadino-utente.

Art.65 - IL PERSONALE

1. La dotazione organica può essere variata previa verifica degli effettivi bisogni. I regolamenti definiscono le qualifiche, le funzioni, i livelli professionali e di responsabilità organizzativa del personale dell'Ente in conformità ai principi fissati dalla legge e dallo statuto.
2. La dotazione organica consiste: nel numero complessivo dei dipendenti dell'ente, divisi per qualifiche, nel numero complessivo di settori, di servizi e di uffici speciali, nel numero complessivo di dipendenti assegnati a ciascun settore ed ufficio speciale e nell'indicazione dei titoli professionali per l'accesso ai posti .Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ed il regolamento dei concorsi disciplinano l'accesso ai posti e le modalità concorsuali nel rispetto dei principi, stabiliti dalla legge e dai contratti di lavoro, prevedendo un limite minimo di età pari a 18 anni per tutti ed uno massimo per l'accesso al posto di agente di polizia urbana e di autista, forme semplificate di assunzione di personale stagionale ed il ricorso anche a concorsi interni per l'assunzione di figure per le quali l'esperienza è acquisibile solo all'interno..

Art.66 - IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale svolge le funzioni che la legge gli assegna nell'interesse del Comune e della comunità cesenaticense, nel rispetto delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente.
2. Possono inoltre essere attribuite al Segretario Generale le seguenti ulteriori funzioni con le modalità previste nei regolamenti :
 - presidenza dei concorsi per l'assunzione dei Dirigenti;
 - sostituzione temporanea del Dirigente in caso di vacanza, assenza o impedimento;
 - nomina dei Dirigenti presidenti delle commissioni di gara o di concorso in caso di incompatibilità.

Art.67 - FUNZIONI DI VICESEGREARIO

1. Il Sindaco individua il Dirigente, in possesso della laurea prevista per l'accesso alla carriera di Segretario comunale, cui compete coadiuvare il Segretario e sostituirlo nell'esercizio delle funzioni.

Art.68 - DIRIGENTI

1. Gli incarichi di dirigenza e quelli di alta specializzazione sono conferiti dal Sindaco, ai sensi dell'Art. 44 comma 1 lettera n) del presente Statuto . Ai dirigenti spettano la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa degli uffici e dei servizi loro affidati, l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo degli organi politici .
2. I Dirigenti, nell'attuazione degli obiettivi dell'Amministrazione, sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione e rispondono del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione. Essi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. Nell'ambito dell'attività gestionale di cui al comma 1, i dirigenti assumono la rappresentanza legale dell'ente, comprese le azioni in giudizio non riservate ai sensi del precedente art.44 al Sindaco, adottano tutti gli atti di rilevanza interna ed esterna e promuovono tutte le iniziative previste dalla legge e dai regolamenti o delegati dal Sindaco.
4. Spetta in particolare ai dirigenti
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, redatta secondo quanto indicato nei regolamenti, nonché l'affidamento di incarichi professionali secondo le procedure di legge e di incarichi legali per la difesa in funzione degli interessi dell'ente;
 - d) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
 - e) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, che siano esecutivi del piano di gestione ad essi assegnato con atto della giunta o di altri atti di indirizzo dalla medesima espressi;
 - f) le proposte alla giunta di modifica del piano esecutivo di gestione;
 - g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie, nonché la sottoscrizione delle ordinanze di esecuzione dei regolamenti comunali, applicando, in caso di loro violazione , le sanzioni amministrative indicate nella L.689\81 secondo i criteri, gli importi e procedure contenuti nel regolamento di contabilità;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza ;
 - i) i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino, e di irrogazione delle sanzioni amministrative, previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
 - l) gli atti ad essi attribuiti dalla legge e dai regolamenti.

Art.69 - SOSTITUZIONE DEI DIRIGENTI

1. Nel caso di temporanea assenza del titolare, la sostituzione del Dirigente è affidata ad altro Dirigente incaricato dell'Ente.
2. La sostituzione è definita nell'atto di conferimento dell'incarico.

Art.70 - INCARICHI DI DIRIGENZA

1. Quando posti di dirigente sono vacanti o comunque disponibili per comando, distacco o prolungata assenza del titolare, alla loro copertura può provvedersi con contratto a tempo determinato fermi restando i requisiti previsti per il posto da ricoprire. La durata del contratto non può eccedere quattro anni ed è rinnovabile.
2. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai contratti nazionali e decentrati, può essere integrato, con atto della giunta, da un'indennità ad personam commisurata alla professionalità richiesta.

Art.71 - RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE

1. L'attività e la responsabilità dirigenziali sono soggette ai provvedimenti di valutazione ed alle sanzioni previste dalla legge dello Stato e dai contratti nazionali di categoria.
2. Spetta al Sindaco l'adozione dei relativi provvedimenti sentito il servizio di valutazione, il segretario generale, qualora non ne faccia parte, ed il direttore generale, nel rispetto dei principi e delle procedure dei contratti nazionali di lavoro.
3. I dirigenti sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta e dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione, per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'Art. 20 del D.Lgs.29/93 e dai contratti collettivi di lavoro.

Art.72 - CONFERENZE DI SERVIZIO

1. Nel caso di procedimenti amministrativi che interessino la competenza di settori diversi dell'ente, il dirigente responsabile può indire una conferenza di servizio con le procedure previste nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi .
2. E' istituita, inoltre, la conferenza del segretario generale e dei dirigenti quale organismo interno di conoscenza, informazione, pianificazione della gestione e del controllo ai fini del coordinamento dell'attività dei dirigenti.
E' istituita altresì la conferenza del segretario generale e dei dirigenti su questioni attinenti ad aspetti normativi incidenti sulla regolarità dell'attività amministrativa.
3. Quando ne ricorre il caso, delle analisi, delle conclusioni e delle proposte emerse dalle conferenze di cui al comma 2, è fatta relazione agli organi interessati.

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI GARANZIA DEL CITTADINO

CAPO I - PRINCIPI

Art.73 - PRINCIPI

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli od associati, all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della Comunità nonchè la tutela dei diritti ed interessi nell'esercizio delle funzioni comunali.
2. Per realizzare le proprie scelte amministrative, il Comune favorisce ed incentiva con ogni mezzo a propria disposizione la partecipazione dei cittadini a tali scelte.
3. A tal fine:
 - a) assicura l'intervento del cittadino interessato o controinteressato nel procedimento amministrativo nei modi e termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento;

- b) favorisce la costituzione di associazioni che intendano concorrere con metodo democratico alle attività di cui al primo comma e, in relazione ai fini ed ai programmi, ne riconosce l' idoneità con l' iscrizione in apposito albo a cura del Sindaco;
- c) favorisce il collegamento dei propri organi con la cittadinanza attraverso le riunioni, le assemblee, le consultazioni;
- d) favorisce l' iniziativa popolare negli ambiti e con i mezzi consentiti dalla legge;
- e) promuove il referendum su importanti materie di competenza locale;";
- f) garantisce l' informazione e l' accesso agli atti a tutti i cittadini senza discriminazioni, nonchè l' accesso agli uffici ed ai servizi nei casi previsti dal presente statuto e dal regolamento, al fine della trasparenza dell' attività amministrativa;
- g) istituisce il Difensore Civico a garanzia dell' imparzialità e del buon andamento dell' attività amministrativa e per la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.

CAPO II - PARTECIPAZIONE E DIRITTO D'ACCESSO

Art.74 - GARANZIE DEL CITTADINO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Dell' istruttoria di ogni procedimento amministrativo deve essere designato un responsabile e del suo avvio deve essere data comunicazione al soggetto interessato ed a coloro che dal provvedimento finale possano subire un diretto pregiudizio.
2. Il Sindaco determina per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già disposto per legge o per regolamento, il termine entro il quale deve concludersi.
3. La comunicazione deve indicare:
 - a) l' oggetto del procedimento ed il contenuto dell' atto finale;
 - b) l' ufficio competente, il nome del responsabile del procedimento, i termini e le modalità per essere sentiti, il luogo e gli orari di visione degli atti;
 - c) il diritto ed i termini di presentazione di memorie scritte e documenti.
4. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni formalmente riconosciute hanno facoltà di intervenire nel procedimento quando da esso possa derivare pregiudizio agli interessi rappresentati.
5. Ogni atto deve essere obbligatoriamente motivato anche con espresso riferimento agli interventi di cui al comma precedente.
6. Il regolamento, nel rispetto della legge e del presente statuto, disciplina compiutamente il procedimento amministrativo.
7. Le presenti norme non si applicano ai procedimenti relativi ad atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, di natura tributaria.

Art.75 - AZIONI DEL CITTADINO A TUTELA DEL COMUNE

1. Ciascun elettore può fare valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune. Qualora il Comune, costituendosi, aderisca a tali azioni e ricorsi, assumerà interamente le spese del ricorso ed assicurerà all' elettore ricorrente l' informazione sullo stato degli atti; Qualora il Comune non aderisca a tali azioni o nel caso in cui l' elettore ricorrente voglia attivare ulteriori gradi di giudizio, in disaccordo con il Comune, le conseguenti spese di giudizio saranno interamente a suo carico.

Art.76 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Per le finalità di cui all' art. 73 è istituito l' albo delle associazioni.

2. Per ottenere l'iscrizione all'albo si richiede che le associazioni:

- a) siano formalmente costituite;
- b) perseguano fini rispondenti a quelli del Comune;
- c) rappresentino interessi locali diffusi;
- d) abbiano strutturazione e forme di decisione democratiche.

3..La perdita di una condizione di cui al secondo comma o la mancata od irregolare attività dell'associazione determinano la cancellazione dall'albo.

Art.77 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Le Associazioni iscritte all'albo:

- a) sono consultate ed, a richiesta, esprimono pareri agli organi del Comune nelle materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali;
- b) possono avanzare istanze, proposte e petizioni;
- c) possono godere del patrocinio del Comune e dell'uso agevolato delle strutture e dei servizi comunali secondo i regolamenti.

Art.78 - RIUNIONI ED ASSEMBLEE

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, secondo il regolamento, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per dibattere problemi;
- b) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

4. Per le finalità di cui al comma precedente il Sindaco può convocare il Consiglio Comunale in seduta aperta alla partecipazione dei cittadini, secondo le determinazioni del regolamento.

Art.79 - CONSULTAZIONI

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare periodicamente i cittadini, nelle forme volta per volta ritenute più idonee.
2. Le consultazioni possono riguardare anche solo i cittadini di un quartiere o dell'intera frazione nonché associazioni di categoria.
3. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
4. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
5. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune.

Art.80 - ISTANZE E PROPOSTE

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonchè proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 100 elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.
3. La Giunta, entro 60 giorni dal ricevimento, con apposita deliberazione, prende atto del ricevimento dell'istanza o petizione, precisa lo stato ed il programma che l'Amministrazione intende attuare per aderire all'istanza e/o petizione e, in caso di impossibilità del loro accoglimento, la respinge motivatamente, informandone il primo dei firmatari e la cittadinanza attraverso pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.
4. Nell'ipotesi in cui le petizioni e le proposte non conseguano riposta, oppure la stessa sia giudicata non soddisfacente dal proponente, esse sono trasmesse (previa sottoscrizione da almeno 100 cittadini elettori del Comune di Cesenatico) al Presidente del Consiglio che la sottopone alla Conferenza dei Capigruppo al fine di inserire l'istanza all'ordine del giorno del Consiglio Comunale sotto forma di interpellanza o mozione.
5. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 100 elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art.81 - REFERENDUM

1. Il referendum può essere consultivo, propositivo od abrogativo.
2. Il Referendum abrogativo può riguardare solo i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi di interesse generale. Il referendum propositivo riguarda la possibilità di formulare proposte di atti a carattere normativo o a carattere provvedimentale.
3. Il referendum è volto ad accertare il rapporto tra gli orientamenti della comunità e l'attività degli organi comunali ed è ammissibile esclusivamente su materie di competenza locale.
4. Il Comune ne favorisce l'espletamento nei limiti consentiti dalla potenzialità dell'organizzazione comunale col limite di uno all'anno o due se contemporanei.
5. Hanno diritto di partecipare al referendum gli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
6. Il referendum è indetto dal Consiglio comunale su proposta di almeno:
 - i 2/3 dei consiglieri assegnati;
 - 5% dei cittadini per il referendum consultivo;
 - 8% dei cittadini per i referendum propositivo e abrogativo.
7. Il giudizio di legalità, di ammissibilità e di procedibilità del referendum è attribuito ad una commissione presieduta dal segretario generale e da due cittadini esperti in materia giuridica estratti a sorte nell'ambito di una lista di cinque nominativi designati a seguito degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, dal Sindaco. La commissione si esprime entro 30 giorni dalla richiesta. La Commissione giudica, in via preventiva, sulla materia e sulla chiarezza del quesito e, quindi, sul numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori. La richiesta di esame preventivo, quando si tratti di iniziativa popolare, deve essere sottoscritta da almeno 150 elettori.

8. La richiesta di ammissione definitiva del referendum deve essere presentata entro il termine perentorio di 60 gg. dalla notifica della decisione della commissione di valutazione di cui al comma precedente.

9. Il referendum deve essere indetto entro 90 giorni dalla presentazione della proposta e deve tenersi nel periodo ottobre-aprile e non in coincidenza con altre operazioni di voto.

10. Il referendum diventa improcedibile quando l'amministrazione adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari; esso non ha luogo altresì quando l'atto cui si riferisce la proposta sia stato annullato o revocato totalmente. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e/o comunali o nell'anno precedente alla scadenza del Consiglio Comunale.

11. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e se su di esso è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

12. In caso di esito positivo del referendum consultivo, il Sindaco è tenuto a chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione che è stata oggetto della consultazione popolare. Nel caso dei referendum propositivo ed abrogativo, il Consiglio comunale è tenuto ad adottare gli atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori.

13. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) lo statuto, il regolamento del Consiglio comunale;
- b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- c) i provvedimenti concernenti le tariffe;
- d) i provvedimenti concernenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
- f) gli atti relativi al personale del Comune;
- g) provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
- h) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze;
- i) sanzioni amministrative e personali;
- j) gli atti di pianificazione territoriale.

14. Lo stesso quesito non può essere sottoposto a nuovo referendum se non dopo 5 anni.

15. Il regolamento definisce ogni altra procedura necessaria.

16. L'esito referendario è considerato valido al raggiungimento del 50% + 1 dei voti validi degli iscritti nelle liste elettorali di cui al precedente comma 5.

Art.82 - INFORMAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata disposizione del Sindaco, in quanto la loro esibizione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
2. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini, singoli o associati, il diritto: di accesso agli atti amministrativi, di rilascio di copia previo pagamento dei soli costi, di informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, di accesso alle strutture ed ai servizi da parte degli enti, delle associazioni sindacali e delle organizzazioni del volontariato al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività comunale.

3. Il Comune assicura la divulgazione dei regolamenti e dei provvedimenti di interesse generale attraverso le associazioni dei cittadini, il bollettino periodico di informazione comunale o con gli altri mezzi ritenuti di volta in volta più idonei.

CAPO III - DIFENSORE CIVICO

Art.83 - ISTITUZIONE E NOMINA

1. L'istituzione e la nomina del Difensore Civico sono disciplinate con apposito regolamento, anche in concorso con altre amministrazioni, qualora vi siano motivazioni di convenienza e di economicità.

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I - FINANZE

Art.84 - AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. I beni demaniali e patrimoniali del Comune devono risultare da un esatto inventario.
2. Dell'esattezza dell'inventario, delle sue modificazioni, della conservazione dei titoli, atti e scritture relative al patrimonio, della regolarità catastale e fiscale dei beni e della loro più utile gestione e conservazione è responsabile un'apposita unità operativa con adeguate professionalità tecniche e giuridiche secondo la disciplina del regolamento. Il Sindaco, il Segretario Generale, il dirigente di ragioneria ed il Collegio dei revisori del conto sono responsabili della relativa vigilanza.

Art. 85 - INVESTIMENTI IN OPERE PUBBLICHE E BENI STRUMENTALI

1. Nell'approvazione dei piani annuali e pluriennali di investimento devono essere valutate, anche attraverso le analisi dei costi-benefici, l'economicità di gestione e la compatibilità dei relativi oneri con future risorse ordinarie di bilancio.
2. Il valore dei beni strumentali per il funzionamento dei servizi produttivi ed a domanda individuale deve essere assoggettato ad ammortamento tecnico-economico.
3. Le quote di ammortamento costituiscono parte integrante dei costi di gestione. Nei bilanci devono essere previste le risorse per il rinnovo di tali beni.

CAPO II - CONTABILITA'

Art.86 - IL BILANCIO

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge.
2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
3. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione da approvare e gestire col principio dell'equilibrio tra le entrate e le spese.
4. Il progetto di bilancio è presentato dalla Giunta al Consiglio Comunale entro il quindicesimo giorno antecedente il termine stabilito dalla legge per l'approvazione ed è approvato dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 87 - CONTO CONSUNTIVO

1. I fatti gestionali sono rilevati contabilmente e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. La Giunta presenta il conto al Consiglio con una propria relazione illustrativa sui risultati della gestione e sulle valutazioni di efficacia dell'azione condotta e dei risultati conseguiti in

rapporto ai programmi stabiliti con la relazione previsionale e programmatica ed ai costi sostenuti.

3. Al conto è allegata la relazione del Collegio dei revisori.
4. Il conto è approvato dal Consiglio Comunale nei termini di legge. Alla relativa seduta partecipano i componenti il Collegio dei revisori.

CAPO III - CONTROLLO ECONOMICO- FINANZIARIO

Art.88 - COLLEGIO DEI REVISORI

1. I revisori del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento può prevedere ulteriori cause di incompatibilità dei revisori, al fine di garantirne la posizione di imparzialità ed indipendenza. Sono, altresì, disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza dei revisori, applicando in quanto compatibili, le norme del codice civile ai sindaci delle società per azioni.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro attribuzioni.
4. I verbali del collegio sono pubblici.

Art.89 - FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

1. 1. Il collegio dei revisori esercita le funzioni ad esso demandate in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
2. 2. Oltre alle funzioni ad esso direttamente attribuite dalla legge in materia di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, il collegio dei revisori:

2.1 accerta la consistenza patrimoniale dell'ente, la regolarità delle scritture contabili, l'applicazione di tecniche di corretta amministrazione nella gestione economica-finanziaria dei servizi comunque gestiti;

2.2 esprime pareri preventivi obbligatori sugli atti di:

- a) approvazione del bilancio di previsione e sue variazioni, della relazione previsionale e programmatica;
- b) alienazione di beni immobili;
- c) approvazione dei piani finanziari degli investimenti.

3. Il collegio dei revisori collabora col Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo.
4. La relazione al conto consuntivo del collegio dei revisori deve contenere rilievi e proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
5. Il collegio riferisce al Consiglio in ogni tempo quando rilevi gravi irregolarità di gestione.
6. Il collegio partecipa alle sedute del Consiglio per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e tutte le volte che ne sia richiesto dal Sindaco.
7. Per l'espletamento delle loro funzioni i revisori hanno libero accesso agli uffici ed agli atti.

Art.90 - CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

1. I dati contabili devono essere esposti ed organizzati in modo da consentire il controllo di gestione e la valutazione della funzionalità dell'organizzazione, dell'efficacia e

dell'economicità dell'attività amministrativa . Gli organi politici possono chiedere al servizio di controllo interno analisi e proposte conseguenti .

TITOLO VI - RESPONSABILITA'

Art.91 - RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio, per dolo o colpa grave.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la loro responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalla legge in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario Generale, i funzionari dirigenti che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità a' sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Generale o ad un funzionario dirigente la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
5. Il regolamento disciplina ed evidenzia il dovere di buona conservazione e diligente uso dei beni e dei mezzi operativi affidati ai dipendenti e determina sanzioni adeguate quando siano causati danni per incuria, grave imperizia e mancata adozione di elementari cautele.

Art.92 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'Amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'Amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art.93 - RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro del Comune deve rendere conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art.94 - PRESCRIZIONE

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonchè le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.95 - MODIFICHE DELLO STATUTO

1. L'abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione contestuale del nuovo.
2. Una iniziativa di revisione o di abrogazione dello Statuto, respinta dal Consiglio Comunale, non potrà essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.
3. Nel procedimento relativo a modifiche dello Statuto nel corso della stessa seduta del Consiglio Comunale può aver luogo una sola votazione.

Art.96 - ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quelli di contabilità e di disciplina dei contratti per i quali valgono i termini di legge, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto; quello interno del Consiglio Comunale entro mesi sei dalla stessa data.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma mantengono la loro efficacia le norme vigenti in quanto non in contrasto con la legge e col presente statuto.

Art.97 - DECADENZA DELLA GIUNTA IN CARICA

1. In caso di decadenza della Giunta in carica all'entrata in vigore del presente statuto, all'elezione della nuova si applicano le disposizioni di cui al Capo III del Titolo II.

Art.98 - CONFLITTI DI COMPETENZA

1. I conflitti di competenza sono definiti:
 - a) dal Segretario Generale quelli tra dirigenti;
 - b) dal Sindaco quelli tra i dirigenti ed il Segretario Generale dell'Ente.

Art.99 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle leggi ed ai regolamenti.

Art.100 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione sul sito web del Comune.
2. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione di entrata in vigore.